SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 gennaio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI - AUTORITÀ CENTRALE PER LA CONVENZIONE DE L'AJA DEL 29 MAGGIO 1993

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 17

Ufficio italiano dei cambi

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2001.

Istruzioni per l'iscrizione dei cambiavalute nell'apposita sezione dell'Elenco generale ex art. 155, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, per la variazione dei dati e la cancellazione.

02A00135

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2002.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2000, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio della città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-economica ambientale;

Considerato che la predetta situazione di emergenza permane e comporta la necessità di portare a compimento gli interventi straordinari correlati alla eccezionalità dei rifiuti prodotti in occasione del Giubileo, non fronteggiabile con il sistema infrastrutturale delle discariche esistenti e degli impianti per la raccolta differenziata e il trattamento dei rifiuti;

Vista la nota del 13 dicembre 2001 dell'assessore all'ambiente della regione Lazio inviata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con la quale, nell'illustrare gli interventi straordinari adottati, ha chiesto la proroga della gestione commissariale;

Considerato che si rende necessario condurre a termine gli interventi messi in atto;

Ravvisata la necessità di evitare soluzioni di continuità nell'azione di carattere straordinario posta in essere dal presidente della regione Lazio - Commissario delegato, con i poteri conferiti con l'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999 e n. 3109 del 28 febbraio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002, su proposta del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nella città di Roma e provincia, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

02A00635

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2002.

Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Veneto e Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 16 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 2000, in data 27 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 2000, e in data 17 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 2000, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Veneto e Valle d'Aosta;

Considerato che le dichiarazioni dello stato di emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota della Direzione difesa del suolo e Protezione civile della regione Veneto del 20 dicembre 2001;

Vista la nota del Presidente della giunta della regione autonoma Valle d'Aosta del 21 dicembre 2001;

Ritenuto, sulla base delle note sopra citate di richiesta di proroga dello stato di emergenza, che il complesso delle attività poste in essere dalle regioni interessate, in relazione alla straordinarietà della situazione di emergenza in atto a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel corso del mese di ottobre e novembre 2000, richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Veneto e Valle d'Aosta.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

02A00672

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2002.

Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 14 aprile 1995, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno fino al 31 dicembre 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 29 dicembre 1995, con cui si proroga il predetto stato di emergenza fino al 31 dicembre 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 30 dicembre 1996, con cui lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 23 dicembre 1997 con cui, in considerazione del persistere della situazione di emergenza socio-economico-ambientale, si proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 23 dicembre 1998, con cui, tra l'altro, il predetto stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 16 dicembre 1999 con cui, tra l'altro, lo stato d'emergenza socio-economico-ambientale del bacino del fiume Sarno viene prorogato fino al 30 giugno 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 16 giugno 2000 con cui, tra l'altro, si proroga il predetto stato di emergenza fino al 31 dicembre 2001;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota GAB/2001/14439/B09 del 17 dicembre 2001 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del territorio con cui, tra l'altro, si richiede la proroga dello stato di emergenza, stante la necessità di portare a compimento le attività finora intraprese, idonee a ricondurre la situazione emergenziale ad un regime di competenze ordinarie;

Ritenuto che sia, pertanto, necessario proseguire gli interventi straordinari;

Acquisita l'intesa con la regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è prorogato fino al 31 dicembre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

02A00673

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2002.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della città di Foggia in conseguenza del crollo di un edificio verificatosi in data 11 novembre 1999.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 12 novembre 1999, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della città di Foggia in conseguenza del crollo di un edificio verificatosi in data 11 novembre 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 16 giugno 2000, con cui, tra l'altro, si proroga il predetto stato di emergenza fino al 31 dicembre 2001;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato altresì, che debbono essere ancora ultimati gli interventi disposti a seguito dello stato di emergenza;

Vista la richiesta del comune di Foggia pervenuta con nota n. 1177/93700 del 17 dicembre 2001;

Acquisita l'intesa con la regione Puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nel territorio della città di Foggia, per l'evento di cui in premessa, è prorogato fino al 30 giugno 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A00674

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2002.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Potenza colpito dall'evento sismico iniziato il 9 settembre 1998.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 11 settembre 1998 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Potenza colpito dall'evento sismico iniziato il 9 settembre 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* del 16 giugno 2000, con il quale è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi predisposti al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, la ripresa delle attività produttive ed il ripristino delle infrastrutture;

Vista la richiesta del Presidente della Giunta della regione Basilicata, pervenuta con nota in data 20 novembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2002, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Potenza, colpito dall'evento sismico di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A00675

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2002.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Crotone colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso del mese di ottobre 1996.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 11 e 18 ottobre 1996, concernenti la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Crotone colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 1996;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* del 23 dicembre 1997, del 23 dicembre 1998, del 18 dicembre 1999 e del 16 giugno 2000, con i quali è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi predisposti al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, la ripresa delle attività produttive ed il ripristino delle infrastrutture;

Vista la richiesta dell'ufficio del commissario delegato agli interventi di emergenza in Calabria, di cui alla nota in data 24 dicembre 2001 dell'assessore regionale all'assetto ed utilizzazione del territorio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2002, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Crotone, colpito dall'evento alluvionale di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

02A00633

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2002.

Integrazione della dichiarazione dello stato di emergenza, in data 8 novembre 2001, nel territorio di alcuni comuni della regione Toscana colpiti da eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 20 e 21 ottobre 2001.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le note n. 101/15808/10.3.1, n. 101/15954/10.3.1 e n. 101/16185/10.3.1, rispettivamente del 23, del 25 e del 30 ottobre 2001, con le quali la regione Toscana ha richiesto la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eventi atmosferici verificatisi il 20 ed il 21 ottobre 2001, individuando i territori maggiormente colpiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 8 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 262 del 10 novembre 2001, con il quale è dichiarato lo stato di emergenza nei territori individuati dalla regione Toscana;

Viste le successive note n. 101/16637/10.3.1 del 7 novembre 2001, n. 101/17471/10.3.1 del 21 novembre 2001 e n. 101/17803/10.3.1 del 28 novembre 2001, con le quali la regione Toscana integra l'elenco delle province e dei comuni colpiti dagli eventi atmosferici del 20 e 21 ottobre 2001;

Ritenuto di dover procedere alla integrazione della dichiarazione di stato di emergenza di cui al precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

L'elenco delle province e dei comuni maggiormente colpiti nella regione Toscana di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2001, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, colpiti da gravi eventi atmosferici e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 262 del 10 novembre 2001, è così integrato:

provincia di Arezzo: comune di Loro Ciuffenna;

provincia di Firenze: comune di Londa;

provincia di Livorno: comuni di Castagneto Carducci, Cecina;

provincia di Lucca: comuni di Vagli di Sotto, Coreglia Antelminelli, Massarosa, Villa Basilica, Seravezza, Stazzema, Piazza al Serchio;

provincia di Massa Carrara: comuni di Carrara, Pontremoli;

provincia di Pisa: comune di Montopoli Valdarno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A00634

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 2002.

Modalità di attuazione della conversione dei valori bollati e relative forme di controllo.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 23 novembre 2001, n. 409, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota del 22 gennaio 2002, protocollo n. 2002/15210, dell'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1.

1. Il cambio dei valori bollati in lire privi delle indicazioni in euro può essere richiesto dai rivenditori secondari ottenendo la sostituzione contestuale con valori di corrispondente importo in euro o comunque, nei limiti di tale importo, con altri valori nel caso in cui la richiesta di cambio sia relativa a tagli di valori in lire di importo minimo o desueti per i quali non sia stato realizzato il corrispondente valore con importo espresso in euro.

2. Le richieste di cambio, prodotte in unica soluzione per tutti i valori bollati in lire, vanno presentate dal rivenditore secondario alla agenzia delle poste quale proprio punto di approvvigionamento mediante la compilazione di due modelli 22 T da redigere, ciascuno in duplice copia, dai quali devono risultare le generalità del rivenditore secondario nonché l'ubicazione ed il numero della rivendita. Sul primo modello 22 T devono essere indicate la quantità, le tipologie ed i tagli dei valori in lire da cambiare; sul secondo modello 22 T devono essere indicate la quantità, le tipologie ed i tagli dei valori in euro che si chiedono in sostituzione.

Art. 2.

1. I valori bollati per i quali si richiede il cambio devono riportare sul retro il timbro e la firma del rivenditore nonché l'indicazione della quantità per consentirne il riconoscimento in una eventuale contestazione di falsità dei valori.

Art. 3.

1. Le agenzie postali, prima di effettuare il cambio, dovranno assicurarsi che i valori siano integri, quindi uniti al margine del foglio, che non siano contraffatti, attraverso l'utilizzo di apposite lampade (lampade di Wood), che non rechino tracce di precedente uso e che siano di legittima provenienza.

2. Qualora esistessero dubbi sull'autenticità dei valori, le agenzie postali non effettueranno il cambio a vista, ma inoltreranno, tramite la filiale postale, i valori al deposito centrale carte e valori postali di Roma che li trasmetterà al deposito generale valori bollati dell'Agenzia delle entrate per il successivo esame

dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, mediante la propria Commissione perizie, ne convaliderà l'autenticità.

Art. 4.

1. I valori bollati resi che hanno formato oggetto di cambio sono custoditi, per ciascuna operazione, in busta, distinta per rivenditore, unitamente alle due copie modello 22 T, presso la locale cassa o deposito provinciale che, in seguito, saranno autorizzate dal deposito generale valori bollati alla loro distruzione in loco, previo riscontro delle quantità cambiate.

Art. 5.

1. Tutte le operazioni devono essere contabilizzate in contabilità separata presso l'ufficio postale, presso la locale cassa o presso il deposito provinciale.

2. La cassa o il deposito provinciale provvedono ad inviare al deposito centrale carte e valori postali di Roma la riassunzione generale dei valori bollati in euro consegnati ai rivenditori secondari.

3. Il deposito centrale carte e valori postali di Roma inoltra al deposito generale valori bollati dell'Agenzia delle entrate apposito modello contenente la richiesta di reintegro di tutti i valori bollati in euro consegnati ai rivenditori per i cambi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2002

Il capo del Dipartimento: TINO

02A00956

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 gennaio 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicata da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito, al riguardo, il parere della commissione centrale per le cooperative del 4 dicembre 2001;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «S. Antonio a r.l.», con sede in Avigliano, costituita per rogito notaio Luigi Leonardo Claps in data 13 novembre 1957, iscritta al n. 480, del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 22;

2) società cooperativa «Agricola unità e lavoro a r.l.», con sede in Balvano, costituita per rogito notaio Michele Scardaccione in data 22 settembre 1947, iscritta al n. 256, del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 25;

3) società cooperativa «Rinascente Basilicata a r.l.», con sede in Bella, costituita per rogito notaio Domenico Zotta in data 3 giugno 1981, iscritta al n. 1906, del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 1415;

4) società cooperativa «L'Unione a r.l.», con sede in Roccanova, costituita per rogito notaio Maria Scotti Galletta in data 25 febbraio 1981, iscritta al n. 63201, del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 1443;

5) società cooperativa «T.I.M.A. Tubazioni Industriali Metanodotti Acquedotti a r.l.», con sede in Melfi, costituita per rogito notaio Bruno Parisi in data 24 febbraio 1984, iscritta al n. 65008, del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 1643;

6) società cooperativa «Studio 77 a r.l.», con sede in Venosa, costituita per rogito notaio Nicola Palermo in data 6 aprile 1984, iscritta al n. 1036, del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 1647;

7) società cooperativa «Trans cooperativa Lavello a r.l.», con sede in Lavello, costituita per rogito notaio Bruno Parisi in data 1° settembre 1988, iscritta al n. 998, del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 1608;

8) società cooperativa «San Gerardo piccola società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Muro Lucano, costituita per rogito notaio Antonio Di Lizia in data 29 marzo 1999, iscritta al n. 11205, del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 2919.

Potenza, 7 gennaio 2002

Il reggente: MONTANARELLA

01A00658

DECRETO 11 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «The Freemen a r.l.», in Andretta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata;

Preso atto che detta cooperativa a seguito degli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative, espresso nella riunione del 4 dicembre 2001, in merito allo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «The Freemen a r.l.», con sede sociale in Andretta (Avellino), costituita in data 16 novembre 1995 per rogito notaio dott. Edgardo Pesiri. repertorio n. 27315, registro società n. 75838/96 del tribunale di S. Angelo dei Lombardi, (B.U.S.C. n. 2115/275592) è sciolta, per atto d'autorità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Avellino, 11 gennaio 2002

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

02A00659

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 gennaio 2002.

Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aversa».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1993, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Aversa» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti ministeriali 9 febbraio 1994 e 28 febbraio 2000, con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di terra di lavoro di Caserta, intesa ad ottenere la modifica del comma 7 dell'art. 5 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere favorevole della regione Campania sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza espresso dal Comitato stesso nella riunione del 12 dicembre 2001;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del comma 7 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aversa», in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

Il settimo comma dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aversa» annesso al decreto ministeriale 9 febbraio 1994, modificato con decreto ministeriale 28 febbraio 2000, è sostituito per intero dal testo seguente:

«Per il solo tipo spumantizzato in autoclave è facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, su conforme parere della regione Campania, consentire per un periodo di anni dieci a decorrere dalla data di entrata in vigore (31 luglio 1993) del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Aversa", che le operazioni sopra indicate siano effettuate in stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata nell'art. 3 del disciplinare di cui trattasi o autorizzati ai sensi del secondo comma di questo stesso articolo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A00664

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 dicembre 2001.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, per complessive L. 51.873.500.000 (€ 26.790.426,95).

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal Comitato nella riunione del 25 settembre 2001 ed in particolare i progetti per i quali il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la disponibilità del cap. 7365;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: ALFA WASSERMANN S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificata grande impresa).

Progetto: S253-P.

Titolo del progetto: nuovo processo di produzione dell'Interferone umano e nuovo sistema selettivo di purificazione dei sottotipi dell'Interferone stesso.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 4.696.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 110.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*, L. 4.586.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 4.586.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.781.000.000 per ricerca industriale e L. 1.915.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 2.244.800.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 748.270.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 44,10%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 47,80%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,61%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 3 novembre 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 5 agosto 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: L.D.S. S.P.A. - Montemurlo (Firenze) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S316-P.

Titolo del progetto: progettazione e realizzazione di un impianto innovativo per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche eco-incompatibili in un contesto produttivo tessile.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 898.200.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*: L. 898.200.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 898.200.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 407.000.000 per ricerca industriale e L. 491.200.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 586.800.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 293.400.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 61,33%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 65,33%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: ventitre mesi a partire dal 15 febbraio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 18 novembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: F.LLI ESPOSITO S.R.L. - Nola (Napoli) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S331-P.

Titolo del progetto: Realizzazione di un sistema dedicato al directional drilling completamente automatico, con autonomia decisionale e con capacità di autoapprendimento: Cadriann.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.400.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*: L. 3.400.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 b: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 3.400.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.000.000.000 per ricerca industriale e L. 1.400.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 2.351.900.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.175.950.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 64,71%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 69,17%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 25 settembre 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 14 dicembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: AURELIA MICROELETTRONICA S.R.L. - Navacchio (Pisa) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S362-P.

Titolo del progetto: Convertitore analogico-digitale per elaborazione di segnali in attrezzature Rad-hard.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 860.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 100.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 92 par. 3, lettera *c)*: L. 760.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 760.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 710.000.000 per ricerca industriale e L. 150.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, 4, 5, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 565.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 282.600.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 62,50%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 65,72%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: diciotto mesi a partire dal 1° aprile 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30 dicembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: HIGH TECHNOLOGY GROUP S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S390-P.

Titolo del progetto: PRODLI.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.775.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*, L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*, L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 1.775.000.000;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 1.775.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.215.500.000 per ricerca industriale e L. 559.500.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 1, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 931.400.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 465.700.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 52,12%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 52,48%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 1° giugno 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 21 febbraio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: SIMPESFAIP S.P.A - Campogalliano (Macerata) (classificata grande impresa).

Progetto: S391 -P.

Titolo del progetto: studio e ricerca di un sistema integrato per la diagnosi funzionale in velocità di un veicolo e per la diagnosi dell'efficienza dell'impianto frenante, nonché di un sistema di interconnessione del medesimo con altre apparecchiature di misura e con un sistema gestionale di supervisione.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 4.640.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c*): L. 4.500.000.000;

in zona obiettivo 2: L. 140.000.000;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili; L. 4.640.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 0 per ricerca industriale e L. 4.640.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 2.127.100.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 709.030.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 44,85%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 45,84%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: trentadue mesi a partire dal 1° giugno 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 21 febbraio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: TD GROUP S.P.A. - Migliarino Pisano (Pisa) (Classificata piccola/media impresa).

Progetto: S420-P.

Titolo del progetto: Piattaforma software per il telemarketing e il web marketing con ottimizzazione automatica adattiva del funzionamento di un Call Center integrato ad Internet, utilizzando tecniche di data mining ed intelligenza artificiale per la conduzione di campagne di marketing.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.801.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 1.801.000.000;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 1.801.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.339.000.000 per ricerca industriale e L. 462.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.328.000.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 664.000.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 68,59%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 73,74%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: diciotto mesi a partire dal 25 luglio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 26 aprile 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: MEDISAN S.N.C. DI RONDINI ROMINA & C. - Foligno (Perugia) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S459-P.

Titolo del progetto: individuazione di metaboliti di composti organici volatili (COV) a più ampia diffusione ambientale come possibili markers di dose interna e delle proprietà genotossiche.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.354.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 2.354.000.000;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili; L. 2.354.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.895.000.000 per ricerca industriale e L. 459.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.761.000.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 587.000.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 70,13%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 74,81%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1º febbraio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 12 giugno 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula del contratto è subordinata alla trasformazione in capitale sociale della quota già versata in conto futuri aumenti di capitale, pari a 431 milioni, inoltre, il contratto è subordinato alla presentazione di idonea garanzia per l'intero importo dell'agevolazione concessa.

Ditta: BONANSEA S.P.A. - Torino (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S475-P.

Titolo del progetto: Applicazione dei materiali sandwich avanzati al mercato dei mezzi di trasporto.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.710.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: L. 1.710.000.000;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 1.710.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 486.000.000 per ricerca industriale e L. 1.224.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.049.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 524.650.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 57,11%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 61,36%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: quindici mesi a partire dal 2 ottobre 2000;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 4 luglio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: STMICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano) (classificata grande impresa).

Progetto: S477-P.

Titolo del progetto: Nuove tecnologie Power MOS submicrometriche (EHD3).

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 11.082.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: L. 11.082.000.000;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 11.082.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 7.801.000.000 per ricerca industriale e L. 3.281.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 7.985.600.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 3.992.800.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 67,60%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 72,06%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 10 ottobre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 10 luglio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: RIFINIZIONE S. STEFANO S.P.A. - Prato (classificata grande impresa).

Progetto: S478-P.

Titolo del progetto: trattamento irrestringibile dei tessuti in lana.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.663.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: L. 3.663.000.000;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 3.663.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.708.000.000 per ricerca industriale;

L. 1.955.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.621.900.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 810.950.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 41,66%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 44,28%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 10 ottobre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 12 luglio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: PETROLVALVES S.R.L. - Castellanza (Varese) (classificata grande impresa).

Progetto: S482-P.

Titolo del progetto: valvole innovative da installarsi su linee di distribuzione ad alte pressioni e alte temperature - Double Expanding Gate Valves 8.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 5.920.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: L. 5.920.000.000;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 5.920.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.560.000.000 per ricerca industriale;

L. 3.360.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 2.540.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.270.150.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 40,81%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 42,91%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 2 novembre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 24 luglio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: LAGOSTINA S.P.A. - Omegna (Verbania) (classificata grande impresa).

Progetto: S485-P.

Titolo del progetto: ricerca e sviluppo di nuovi principi progettuali ed applicativi per recipienti di cottura per uso domestico.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 4.880.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 4.880.000.000;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 4.880.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.886.000.000 per ricerca industriale;

L. 2.994.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.783.600.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 594.530.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 34,66%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 36,55%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: trenta mesi a partire dal 1° novembre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 28 luglio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A. - Terni (classificata grande impresa).

Progetto: S493-P.

Titolo del progetto: progettazione e messa a punto di un trattamento ad altissima temperatura di bramme sottili di acciai inossidabili tramite modulo di forno innovativo sperimentale.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 9.263.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: L. 9.263.000.000;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 9.263.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 6.517.000.000 per ricerca industriale;

L. 2.746.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3 e 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 6.242.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.080.770.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 62,59%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 67,39%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 5 novembre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 7 agosto 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. - Ruvo di Puglia (Bari) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S497-P.

Titolo del progetto: schermatura elettromagnetica di volumi limitati e predefiniti, con elevato grado di attenuazione in larga banda di frequenze, con caratteristiche di trasparenza alla luce e all'aria.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.300.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: L. 1.300.000.000;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 1.300.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 768.000.000 per ricerca industriale;

L. 532.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2 e 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 819.900.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 409.950.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 59,77%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 63,07%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 6 novembre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 7 agosto 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: LANIFICIO RITMOTEX S.P.A. - Prato (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S499-P.

Titolo del progetto: Sviluppo di tessuti alternativi a basso impatto ambientale per simulare l'effetto pelle e camoscio.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.908.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: L. 1.908.000.000;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 1.908.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.191.800.000 per ricerca industriale;

L. 716.200.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1 e 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.155.400.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 385.130.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 55,62%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 60,56%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: venticinque mesi a partire dal 9 novembre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 9 agosto 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: DIDDI & GORI S.P.A. - Calenzano (Firenze), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S504-P.

Titolo del progetto: Sviluppo di un processo di riciclaggio per pavimentazione tessile e messa a punto di un prodotto realizzato con fibre riciclate.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.733.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: L. 300.000.000;

in zona obiettivo 2: L. 3.433.000.000;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 3.733.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.380.000.000 per ricerca industriale;

L. 2.353.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 1 e 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.835.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 611.730.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 44,64%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 49,16%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: trenta mesi a partire dal 13 dicembre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 14 settembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: OTELLO NEPI & C. S.R.L. - Signa (Firenze), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S527-P.

Titolo del progetto: Realizzazione di una macchina da stiro industriale innovativa avente speciali versabilità tecnico funzionali.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.048.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 1.048.000.000;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 1.048.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 0 per ricerca industriale;

L. 1.048.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 1, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 392.400.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 196.200.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 35,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 37,44%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: ventuno mesi a partire dal 1º febbraio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 27 ottobre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: STMICROELETTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano) (classificata grande impresa).

Progetto: S538-P.

Titolo del progetto: realizzazione di un sensore di pressione in Sic e di un innovativo sistema di controllo per motori diesel.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 9.150.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 90.000.000;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: L. 9.060.000.000;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 9.060.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 7.720.000.000 per ricerca industriale;

L. 1.430.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 4 e 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 6.947.700.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.315.900.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 70,36%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 75,93%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 9 febbraio 2001;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 10 novembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: GEOKARST ENGINEERING S.R.L. - Trieste (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S563-P.

Titolo del progetto: CO.M.E.T. Compost Maturity Evaluation Test.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 494.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: L. 494.000.000;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 494.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 476.200.000 per ricerca industriale;

L. 17.800.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1 e 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 338.400.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 169.200.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 64,10%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 68,50%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 1° luglio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'11 dicembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: C.R.F. S.C.P.A. - CENTRO RICERCHE FIAT - Torino (classificata grande impresa).

Progetto: S602-P.

Titolo del progetto: motore diesel ad iniezione diretta per utilizzo aeronautico.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 12.930.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 450.000.000;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: L. 12.480.000.000;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 12.480.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 7.325.000.000 per ricerca industriale;

L. 5.605.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3 e 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 7.265.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.421.770.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 56,73%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 56,19%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trenta mesi a partire dal 1° maggio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'11 gennaio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di L. 51.873.500.000 (euro 26.790.426,95), di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 7365 PG 02 esercizio 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A00727

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI - AUTORITÀ CENTRALE PER LA CONVENZIONE DE L'AJA DEL 29 MAGGIO 1993

DELIBERAZIONE 9 gennaio 2002.

Approvazione del bando relativo al «Finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli anni 2002-2003 da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza previsto per l'anno finanziario anno 2001». (Deliberazione n. 2/2002).

LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Letta la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993;

Letto l'art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dalla richiamata legge n. 476/1998, che al comma 1, lettera *c)*, prevede che la Commissione per le adozioni internazionali autorizzi enti, aventi i requisiti di cui all'art. 39-*ter* della medesima legge n. 184/1983, allo svolgimento, per conto di terzi, di pratiche di adozione di minori stranieri;

Considerato che il principio di sussidiarietà è uno degli elementi più caratterizzanti e qualificanti della sopraindicata Convenzione de L'Aja del 1993;

Premesso che, con la ratifica della suddetta Convenzione, l'Italia si è impegnata a promuovere progetti di sussidiarietà con l'obiettivo di rimuovere le cause dell'abbandono dei bambini nei Paesi di origine;

Vista l'opportunità di sostenere l'iniziativa degli enti italiani autorizzati allo svolgimento di procedure adozionali affinché agiscano in collaborazione tra di loro coinvolgendo organismi territoriali locali, dimodo che i progetti possano successivamente consentire il proseguimento degli interventi sociali di prevenzione dell'abbandono;

Visto il verbale della riunione del 17 novembre 2001, da cui risulta che la Commissione ha deliberato di impegnare la somma di L. 1.500.000.000 (€ 774.685,35) per il finanziamento di tre progetti di sussidiarietà, presentati dai sopraindicati enti autorizzati, da attuare nell'ambito delle tre aree geografiche, Europa orientale, America latina, Asia-Africa;

Vista la propria deliberazione in data 9 gennaio 2002, nella quale è stato approvato in via definitiva il contenuto del bando per la presentazione dei progetti;

Delibera:

È approvato il bando recante «Finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli anni 2002-2003 da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza previsto per l'anno finanziario anno 2001», che è parte integrante della presente deliberazione e se ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2002

La presidente: CAVALLO

ALLEGATO

FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI SUSSIDIARIETÀ PER GLI ANNI 2002-2003 DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DELLO STANZIAMENTO DI COMPETENZA PREVISTO PER L'ANNO FINANZIARIO ANNO 2001.

La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, che lo Stato italiano ha ratificato con la legge del 31 dicembre 1998, n. 476, pone tra gli obiettivi più significativi, l'obbligo per gli Stati firmatari e ratificanti di inserire, tra le priorità politiche «misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia di origine».

La Commissione per le adozioni internazionali, quale Autorità centrale cui le sono state attribuite poteri e funzioni diversificate (di politica generale, di amministrazione e controllo) ha fatto proprio l'impegno assunto dall'Italia, e nell'ambito delle attività di coordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche nella materia di competenza — in collaborazione con le organizzazioni del privato sociale — ha scelto di intervenire per promuovere lo sviluppo progettuale degli interventi e la messa in rete di tutte le competenze connesse alle politiche che interessano l'adozione di minori stranieri. Tale scelta è avvertita come esigenza di coinvolgimento sia degli enti autorizzati allo svolgimento delle procedure di assistenza delle coppie sia di altri soggetti istituzionali impegnati sul versante della protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel quadro culturale tracciato dalle Convenzioni internazionali sui diritti del fanciullo.

In tale programma si colloca la decisione della Commissione per le adozioni internazionali, adottata in data 17 novembre 2001, con la quale è stato deliberato lo stanziamento di L. 1.500.000.000 - euro 774.685,35, per il finanziamento di tre progetti finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono dei minori stranieri. Si tratta di una prima esperienza di collaborazione in tale settore e se ne sottolinea, pertanto, il carattere sperimentale.

I progetti devono interessare le seguenti aree geografiche: Paesi dell'Europa orientale, America latina, Asia e Africa. Alla realizzazione di ciascun progetto sono chiamati a concorrere tutti gli enti che, alla data del 31 dicembre 2001, risultano essere stati autorizzati, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *c),* della legge 31 dicembre 1998, n. 476, per le singole aree geografiche cui il progetto è rivolto. Per la realizzazione del progetto devono concorrere un numero di enti non inferiore a tre.

La ripartizione del contributo della Commissione per le adozioni internazionali, riferita al progetto approvato, sarà direttamente proporzionale alle risorse umane, finanziarie e di mezzi impegnati dagli enti partecipanti al progetto o dagli stessi messi a disposizione. Non è preclusa la partecipazione al progetto di altri organismi pubblici e/o privati previamente individuati e indicati al momento della presentazione del progetto. Ai fini dell'erogazione del finanziamento è pertanto necessario conoscere, fin dall'inizio, come si articola la partecipazione al progetto.

Contenuti e soggetti partecipanti.

Si ribadisce che:

i progetti presentati dagli enti devono essere volti alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei minori stranieri, mediante la realizzazione di interventi che, nel superiore interesse del minore, permettano allo stesso di rimanere nella propria famiglia e, più in generale, nella comunità di appartenenza;

la presentazione dei progetti è consentita soltanto agli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera *c),* della legge 31 dicembre 1998, n. 476, anche se ad essi possono concorrere altri soggetti pubblici e privati; per ciascuno progetto deve essere indicato il nominativo del coordinatore di progetto.

Per ogni singolo progetto devono essere, pertanto, indicati:

1) gli enti autorizzati ex all'art. 39, comma 1, lettera *c),* della legge 31 dicembre 1998, n. 476, che partecipano;

2) le altre organizzazioni che operano nel campo della protezione di minori che concorrano alla realizzazione;

3) le istituzioni aderenti:

amministrazioni centrali;

regioni;

enti locali;

organismi internazionali;

comunità europea;

4) l'esatta località geografica di intervento all'estero;

5) le amministrazioni dei Paesi stranieri interessate;

6) eventuali organismi stranieri coinvolti (fondazioni, organizzazioni del privato sociale, istituti per minori etc.);

7) il costo del progetto:

le risorse umane;

i mezzi strumentali;

8) durata del progetto:

le fasi intermedie di realizzazione;

il termine di conclusione del progetto. Nel caso la durata prevista sia superiore al periodo considerato (2002-2003), occorre specificare quali interventi si intendono realizzare entro il 31 dicembre 2002 ed il 31 dicembre 2003.

Modalità e termini di presentazione del progetto.

I progetti devono essere presentati in triplice originale e due copie, firmate dai responsabili legali degli enti che partecipano al progetto e dal coordinatore di progetto.

Essi dovranno pervenire alla Commissione per le adozioni internazionali, via Fornovo, n. 8 - Pal. A, 00192 Roma, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ogni progetto deve articolarsi in una prima parte illustrativa delle finalità e degli obiettivi e in una seconda contenente tutti gli altri elementi indicati nel presente bando.

Il progetto deve essere altresì corredato di una dichiarazione del coordinatore di progetto che attesti, sotto la propria responsabilità, che nessuno degli enti autorizzati presentatori ha ricevuto finanziamenti per la stessa iniziativa; dalla documentazione deve emergere, altresì, chiaramente, se il progetto è da realizzarsi con il contributo di altri organismi pubblici, l'ammontare e la finalizzazione dello specifico finanziamento.

Criteri e tempi per la realizzazione del progetto.

La Commissione per le adozioni internazionali esaminerà e approverà, entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, i tre progetti che, a suo giudizio, meglio corrispondono alle finalità perseguite.

La Commissione per le adozioni internazionali in sede di valutazione privilegerà i progetti aventi come obiettivo:

a) la deistituzionalizzazione e l'accoglienza dei minori in affidamento familiare o in casa famiglia;

b) la riduzione del fenomeno dei «bambini di strada» mediante la costituzione di case famiglia, di laboratori di apprendistato giovanile per adolescenti e/o di «focolari» ove possa svilupparsi la personalità dei minori;

c) la valorizzazione di risorse locali e di istituzioni del Paese ove si realizza il progetto, impegnate nella crescita della cultura dell'accoglienza, in grado di assicurare negli anni successivi il proseguimento dell'iniziativa promossa, affinché non si vanifichi il beneficio dell'intervento svolto e delle risorse impegnate.

La Commissione per le adozioni internazionali, in sede di approvazione, ripartirà lo stanziamento sopraindicato di L. 1.500.000.000 - euro 774.685,35, in relazione alla complessità degli interventi e alle dimensioni dei singoli progetti. È evidente che, stante l'esiguità delle risorse e la ristrettezza dei tempi necessari stabiliti, si consiglia di evitare la presentazione di un numero eccessivo di progetti rispetto a quelli finanziabili.

Raccomandazioni e limitazioni.

Come anticipato in premessa, in considerazione della fase sperimentale degli interventi, la Commissione per le adozioni internazionali che ha scelto quali principali destinatari del finanziamento gli enti autorizzati, cui possono associarsi altri soggetti pubblici e privati, ritiene che la responsabilità di predisposizione e realizzazione dei progetti sia preminentemente da attribuirsi agli enti medesimi; saranno pertanto esclusi da ogni valutazione i progetti presentati da amministrazioni pubbliche e/o private in qualità di capi-progetto.

Si sottolinea inoltre che, per le esigenze connesse alle necessarie verifiche successive da parte degli organi di controllo, non sono finanziabili voci del progetto relative all'acquisto di beni immobiliari e quelle riguardanti l'acquisto di beni deperibili e/o strumentali di facile consumo.

Non saranno, comunque, presi in considerazione progetti di durata superiore a due anni.

Modalità di erogazione del finanziamento.

Nel quadro della più chiara collaborazione istituzionale, per l'informazione della pubblica opinione verrà data comunicazione della ripartizione, dell'oggetto e dei destinatari dei finanziamenti in *Gazzetta Ufficiale* e nel sito web della Commissione per le adozioni internazionali, entro una settimana dalla data di approvazione dei progetti.

L'erogazione del finanziamento si articolerà in tre tempi dopo l'approvazione da parte degli organi di controllo:

a) 25% dopo tre mesi dall'avvio del progetto, a seguito di preventiva relazione particolareggiata dell'attività svolta;

b) 50% dopo nove mesi dall'avvio del progetto, a seguito di preventiva relazione particolareggiata dello stato di avanzamento del progetto;

c) il rimanente 25% a conclusione delle attività progettuali, a seguito di presentazione di relazione da cui risulti che gli obiettivi perseguiti sono stati realizzati.

Per la formalizzazione del credito l'ente capo-progetto presenterà la fatturazione con le relazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, onde consentire alla Commissione per le adozioni internazionali ogni valutazione prima di esprimere il nulla osta alla liquidazione.

Ogni relazione dovrà essere corredata da altrettante fatture per i relativi importi percentuali di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* del precedente capoverso.

Gli enti realizzatori dei progetti finanziati sono esonerati dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Gli importi relativi alle singole prestazioni e l'ammontare complessivo del finanziamento non è soggetto a I.V.A. ai sensi del decreto legislativo n. 60/1997 sulle O.N.L.U.S.

Si dispone la pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione della stessa a tutti gli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera *c)*, legge 31 dicembre 1998, n. 476.

02A00638

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 15 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio locale di Pavia ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio il giorno 14 dicembre 2001, dovuto allo sciopero del personale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Pavia il giorno 14 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A00957

DECRETO 22 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari di Salò e della sezione staccata di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio locale di Salò ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio II.DD. di Salò, ufficio registro di Salò, ufficio IVA di Salò e sezione staccata di Brescia nei giorni 11 e 12 dicembre 2001, per allestimento nuova sede dell'ufficio delle entrate di Salò;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio II.DD. di Salò, ufficio registro di Salò, ufficio IVA di Salò e sezione staccata di Brescia nei giorni 11 e 12 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A01014

PROVVEDIMENTO 4 gennaio 2002.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio locale di Cosenza e della sezione staccata di Montalto Uffugo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio locale di Cosenza e della sezione staccata di Montalto Uffugo.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio locale di Cosenza e della sezione staccata di Montalto Uffugo nel giorno 21 dicembre 2001.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito della necessità di effettuare la disinfezione dei locali degli uffici di cui al punto 1.1. nel giorno a fianco indicato, i medesimi uffici non hanno operato per consentire i relativi interventi da parte della A.S.L. n. 4 di Cosenza.

Sentito il Garante del contribuente della regione Calabria.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 4 gennaio 2002

Il direttore regionale: SACCONE

02A00661

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici del P.R.A. e U.A.B. di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 14 dicembre 2001, l'irregolare funzionamento degli uffici P.R.A. e U.A.B. di Pesaro.

Motivazioni.

Gli uffici sopra individuati, non hanno operato nel giorno 14 dicembre 2001 per sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali: CGIL CISL e UIL.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

statuto dell'Agenzia delle Entrate (articoli 11 e 13 comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32 (art. 10).

Ancona, 15 gennaio 2002

Il direttore regionale: DE MUTIIS

02A00991

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 17 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Varese.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota protocollo n. 500542 del 14 dicembre 2001, del direttore dell'ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio medesimo per il giorno 14 dicembre 2001;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Varese è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali RDB/CUB USI/AIT della maggior parte del personale, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 3 gennaio 2002, protocollo n. 776, ha espresso parere favorevole con conferma della suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Varese per il giorno 14 dicembre 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 gennaio 2002

p. *Il direttore compartimentale:* IUDICA

02A00987

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Como e degli sportelli dell'ufficio provinciale di Lecco dislocati presso l'ufficio provinciale di Como.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota protocollo n. 1/324497 del 17 dicembre 2001, del direttore dell'ufficio provinciale di Como, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio medesimo e degli sportelli dell'ufficio provinciale di Lecco dislocati presso l'ufficio provinciale di Como per il giorno 14 dicembre 2001;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Como e degli sportelli dell'ufficio provinciale di Lecco dislocati presso l'ufficio provinciale di Como medesimo, è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali della maggior parte del personale, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 3 gennaio 2002, protocollo n. 774, ha espresso parere favorevole con conferma della suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Como e degli sportelli dell'ufficio provinciale di Lecco dislocati presso l'ufficio provinciale di Como, per il giorno 14 dicembre 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 gennaio 2002

p. *Il direttore compartimentale:* IUDICA

02A00988

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Mantova.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art, 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8. comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 205224 del 15 dicembre 2001, del direttore dell'ufficio provinciale di Mantova, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio medesimo per il giorno 14 dicembre 2001;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Mantova è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali della maggior parte del personale, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 3 gennaio 2002, prot. n. 775, ha espresso parere favorevole con conferma della suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Mantova per il giorno 14 dicembre 2001, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 gennaio 2002

p. *Il direttore compartimentale:* IUDICA

02A00989

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 563270 del 14 dicembre 2001, del direttore dell'ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio medesimo per il giorno 14 dicembre 2001 con esclusione della sezione staccata di Breno;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali della maggior parte del personale, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 3 gennaio 2002, prot. n. 773, ha espresso parere favorevole con conferma della suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia per il giorno 14 dicembre 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 gennaio 2002

p. *Il direttore compartimentale:* IUDICA

02A00990

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Documento di adeguamento delle linee direttrici 2002
(Decreto ministeriale 19 aprile 2001)

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premessa.

Recenti eventi, di diversa natura e portata, hanno segnato lo scenario internazionale e domestico.

I tragici fatti dell'11 settembre hanno influenzato il panorama geopolitico ed aggravato la negativa congiuntura economica in atto.

Per reazione, il diffuso senso di precarietà ha fatto coagulare un generale bisogno di maggiore equilibrio nello sviluppo e un rafforzato proposito di rilancio delle economie, cui aggregare con maggiore peso i PVS, come confermato dal vertice di Doha.

Sul piano interno, è da registrare un altro evento, comunque di notevole impatto: la conferma referendaria della legge che modifica il titolo V della Costituzione. Essa ha accelerato il processo federalista, coinvolgendo nella profondità del cambiamento il settore del commercio estero.

Sia i risvolti politici internazionali che l'articolazione dei poteri sul territorio nazionale hanno accresciuto l'importanza della funzione di indirizzo, di coordinamento del Governo centrale.

Gli effetti di questi eventi hanno spinto a riflettere sugli adeguamenti da apportare alle linee direttrici dell'attività promozionale del 2002 in termini di metodi di lavoro, di obiettivi, di priorità geoeconomiche, di tipologie promozionali, di allocazione delle risorse.

Le indicazioni che seguono in alcuni casi potranno avere solo un avvio nel 2002, non disponendo dei tempi tecnici necessari per la loro prima attuazione. Tuttavia, la elaborazione dei progetti Paese proprio perché costituisce un'attività di medio periodo, deve essere impostata il più rapidamente possibile.

Metodo di lavoro.

Nel contesto descritto, su un piano generale, l'ICE dovrà concentrarsi maggiormente nelle fasi a monte dell'inserimento delle imprese nei mercati esteri, in particolare, mediante la realizzazione di iniziative di fertilizzazione dell'habitat, attribuendo, quindi, più spazio ad attività di «scouting» e di collaborazione economica e tecnica, assistenza personalizzata.

L'attività promozionale dovrà essere strettamente raccordata anche con gli impegni politici assunti in occasione di missioni commerciali e con le indicazioni derivanti dai «Tavoli», dagli accordi di programma con le regioni e dagli accordi di settore con le categorie economiche, nonché dalle intese con il sistema camerale e con le università.

La ricerca di collegamenti diretti con le istituzioni territoriali e le categorie economiche risponde all'esigenza di rafforzare la funzione di indirizzo e di coordinamento, necessaria per mantenere valido l'impatto della promozione dell'Italia all'estero e accrescere la competitività del sistema.

È, infatti, ferma intenzione del Governo procedere ad una allocazione delle risorse più razionale per eliminare il persistere di sovrapposizioni e di duplicazioni di compiti nel settore dell'internazionalizzazione: le disfunzioni non sono più tollerate dalle imprese e dai mercati. Le inefficienze raffreddano anche l'interesse degli investitori esteri.

Per cercare di eliminare le citate vischiosità, sarà rilanciata l'attività di indirizzo e di coordinamento della V Commissione CIPE. Inoltre, nel quadro dell'attività di monitoraggio delle iniziative del Piano promozionale, per accrescere la valorizzazione complessiva del made in Italy, si terranno, insieme all'ICE, riunioni trimestrali con le regioni, SIMEST, SACE, camere di commercio italiane ed estere, categorie economiche e banche per:

esaminare l'andamento della quota di mercato dell'Italia rispetto alla congiuntura economica e al comportamento degli altri Paesi;

verificare lo stato di realizzazione dei progetti e l'attualità delle strategie e dei programmi di promozione dell'Italia all'estero.

In conclusione, questo nuovo documento di indirizzo vuole sottolineare specificamente che la situazione internazionale impone una messa a sistema più efficace delle risorse umane e finanziarie nell'ambito di strategie più mirate e chiare, cui possano riferirsi tutti i soggetti operanti con l'estero.

È opportuno, quindi, privilegiare una programmazione per Paesi, tesa a stimolare forme di collaborazione, sia di tipo produttivo che commerciale, correlate alle caratteristiche dei diversi mercati, attraverso seminari, workshop, missioni di operatori, partenariati.

Entro questa impostazione riguardante in generale l'attività promozionale, si intende pervenire ad una configurazione più efficace dei singoli «progetti-paese», muovendo da una conoscenza puntuale dei piani di sviluppo e dei settori/progetti prioritari di ciascuno dei Paesi ritenuti strategici.

A questo fine sarà selezionato un numero ristretto di Paesi/area sui quali concentrare sforzi ed iniziative per farne dei cunei avanzati di penetrazione e di consolidamento dell'Italia.

A tale scopo, il Ministero raccoglierà dalle ambasciate d'Italia, dagli uffici ICE e dalle camere di commercio in loco informazioni, che saranno oggetto di una prima valutazione congiunta con l'Istituto commercio estero. È importante che l'Istituto da par suo svolga un ruolo attivo ed elabori analisi e proposte. In relazione alle conclusioni, saranno individuati gli interventi di sostegno più idonei tra quelli potenzialmente azionabili in ciascun Paese-progetto.

Sul «pacchetto» così predisposto saranno poi consultate, in apposita riunione, le associazioni di categoria, le regioni e gli enti assicurativi e finanziari, l'ENIT, per coagulare l'effettivo interesse e dare concretezza al progetto-Paese.

La selezione del «Paese/progetto» è di natura economico/politica e mira ad ottimizzare i risultati del sostegno al processo di internazionalizzazione delle imprese.

Per tale ragione si propone di procedere con un approccio integrato, comprendente sia l'attività promozionale dell'ICE che l'apporto finanziario, assicurativo e di assistenza degli altri soggetti operanti in materia di internazionalizzazione.

Con la stessa metodologia, il Ministero programmerà le possibili missioni commerciali.

Aree.

La priorità attribuita all'area dei Balcani e ai Paesi della sponda sud del Mediterraneo (e in generale ai Paesi arabi moderati, anche alla luce dello scenario internazionale) deve ritenersi confermata.

Una particolare enfasi va inoltre posta nel sostegno alle attività promozionali negli USA, motore della auspicata ripresa dopo lo choc dell'11 settembre (e comunque partner privilegiato nell'interscambio con l'Italia), e in Giappone, al fine di dare un giusto seguito alle iniziative 2001.

Tuttavia, poiché la limitatezza delle risorse non consente di destinare maggiori fondi ai citati Paesi o aree, è necessario individuare anche singoli Paesi o loro regioni, sui quali elaborare, come detto, uno specifico «country concept».

Nel 2002, progetti-Paese saranno elaborati dall'Istituto per i seguenti Paesi/aree:

Cina meridionale e interna (province di Guangdong e di Sichuan): alti tassi di crescita e coerenza con il piano quinquennale cinese;

regione di Mosca: alto tasso di crescita - sbocco parzialmente alternativo per il made in ltaly;

Ucraina: mercato con 50 milioni di abitanti. Paese con grandi potenzialità di collaborazione per imprese italiane. Massiccio processo di privatizzazione in atto;

Ungheria: ponte verso i Paesi in via di adesione alla UE; nostro mercato tradizionale;

Marocco: Paese arabo moderato ad alto tasso di sviluppo, che richiede vivamente la collaborazione italiana;

Turchia: ponte verso i Paesi caucasici. Lo sviluppo della collaborazione, in una fase recessiva per il Paese, come segnale di sostegno;

Dubai: il Paese è divenuto il free-shop del Medio Oriente. È un possibile mercato di sbocco per i nostri prodotti di alta qualità - lusso;

Canada: tradizionale ponte di inserimento nel mercato USA, ora direttamente colpito dalle difficoltà conseguenti agli eventi dell'11 settembre.

Nel 2002 festeggerà le «Marconiane» e verrà avviata la prima fase operativa del *Memorandum* d'intesa MOU sulle PMI firmato nel settembre 2000.

Inoltre, il Paese, insieme al Brasile e all'Argentina (pur in considerazione della ingente crisi che quest'ultimo Paese attraversa), rappresenta le aree che ospitano le più numerose comunità italiane all'estero. È intenzione del Governo coinvolgerle più direttamente nella promozione dell'Italia all'estero.

In relazione a tali scelte di priorità, questo Ministero esaminerà anche la possibilità di attuare forme di presenza integrata all'estero, mediante l'istituzione di Sportelli Italia. Si tratta di un'iniziativa nuova, che sarà attuata, inizialmente in via sperimentale, nei Paesi ove maggiormente emerge l'esigenza di dare alle imprese italiane ed estere un «desk» unico per ottenere informazioni precise di natura economico-commerciale e tecnico-doganale.

Risorse per l'attività promozionale ICE.

Circa la ripartizione delle risorse disponibili nel 2002, allo stato attuale, le percentuali indicate nelle linee direttrici del 19 aprile scorso non subiscono variazioni, dovendo, peraltro, scontare una più ampia flessibilità conseguente ai cambiamenti del contesto.

Maggiori possibilità operative dovranno, comunque, essere ricercate dall'attivazione di una più stretta collaborazione fra i soggetti operanti a sostegno dell'internazionalizzazione e nell'impiego integrato degli strumenti nazionali ed internazionali.

In sintesi, le risorse finanziarie del 2002 saranno ripartite dall'Istituto rispettando le percentuali già indicate:

il 40% per la realizzazione di un programma nazionale di base articolato per Paesi/settori;

il 30% per le attività che daranno contenuti ai progetti speciali già impostati (sistemi moda, casa, multimediale) o da impostare (meccanica strumentale) ed all'attività a sostegno del comparto agroalimentare;

il 30% per il finanziamento dei progetti derivanti dalle intese bilaterali con regioni, associazioni di categoria, Unioncamere, Confcommercio, università ed altri soggetti.

02A00920

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Afro - Horizon società cooperativa a r.l.», in Ravenna.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Afro - Horizon società cooperativa a r.l., posizione n. 1772/262553, con sede in Ravenna, via Circonvallazione Piazza D'armi, n. 130, costituita in data 4 marzo 1993, per rogito notaio dott. Vittorio Fortuna, repertorio n. 3515, che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanzazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A00513

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO CALABRIA

Cancellazione di talune imprese dal registro degli assegnatari di marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

1) l'impresa Mauro Angela, esercente attività di orafo con sede in Reggio Calabria già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. «25RC», avendo cessato l'attività, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 251/1999 tenuto dalla Camera di commercio di Reggio Calabria. Tutti i punzoni in dotazione all'impresa sono stati riconsegnati alla Camera di commercio I.A.A. di Reggio Calabria e da questa deformati.

2) l'impresa Elia Natale, esercente attività orafa in Polistena, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. «29RC» ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 251/1999 tenuto dalla Camera di commercio di Reggio Calabria per mancato rinnovo annuale della concessione. Tutti i punzoni in dotazione all'impresa sono stati riconsegnati alla Camera di commercio I.A.A. di Reggio Calabria e da questa deformati.

02A00677

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651022/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.